

NOTE INDICATIVE sugli obblighi di formazione sulla sicurezza sul lavoro

Chi svolge l'attività in forma individuale, e senza avere dipendenti subordinati, non ha obblighi in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/2008).

Tutte le attività con dipendenti, o attività che vengono svolte in forma societaria, devono adeguarsi alle normative vigenti in merito alla sicurezza sul lavoro.

Queste normative fanno principalmente riferimento al D. Lgs 81/2008. Questo è stato integrato dal nuovo Dlgs 106/2009. In seguito, nel 2011, sono entrate in vigore alcune altre norme in merito alla formazione obbligatoria apportate dall'Accordo Stato Regioni.

In pratica devono adeguarsi alle norme in merito alla formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro le seguenti tipologie di ditte:

- Aziende che svolgono attività in forma societaria (SAS, SRL, SNC, Cooperativa, ecc.) **ANCHE SENZA DIPENDENTI**
- Ditte individuali (artigiani, commercianti, professionisti, studi, ecc.) **ESCLUSIVAMENTE CON DIPENDENTI**

Per queste le tipologie di ditte sopra indicate, sono obbligatorie all'interno dell'azienda, o attività produttiva, delle figure che abbiano frequentato e conseguito gli attestati per i seguenti corsi:

- Corso di Primo Soccorso
- Corso Antincendio
- Formazione ai dipendenti (se presenti) in base alle direttive dell'Accordo Stato Regioni
- Corso RSPP, responsabile della sicurezza nella figura del Datore di Lavoro (se nominato)
- Corso RLS, responsabile dei lavoratori per la sicurezza (se nominato)

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

E' identificato nella persona che ha vari compiti di collaborazione e partecipazione con i vari soggetti coinvolti nella sicurezza e nella tutela del lavoratore. La condizione per la sua nomina da parte del datore di lavoro, è che abbia attitudini ed adeguate capacità per le mansioni che è chiamato a svolgere. Deve essere in possesso di attestato rilasciato in seguito alla partecipazione al corso. Questo incarico può essere assunto anche dal datore di lavoro.

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

E' identificato nella persona eletta dai lavoratori quale loro rappresentante; il suo ruolo NON PUO' essere assunto dal datore di lavoro. Deve essere in possesso di attestato rilasciato in seguito alla partecipazione al corso. In caso di mancata elezione può essere utilizzato un responsabile territoriale.

Addetto anti incendio

E' identificato nella persona che ha il compito di primo intervento nella lotta antincendio, deve essere in possesso di attestato rilasciato in seguito alla partecipazione al corso. Può essere il Titolare o datore di lavoro solo in caso di aziende e/o attività con meno di 5 addetti; in caso diverso dovrà essere nominato un dipendente o collaboratore.

Addetto al primo soccorso

E' identificato nella persona che ha il compito di pronto intervento in caso di incidenti alle persone o malori, deve essere in possesso di attestato rilasciato in seguito alla partecipazione al corso. Può essere il Titolare o datore di lavoro solo in caso di aziende e/o attività con meno di 5 addetti; in caso diverso dovrà essere nominato un dipendente o collaboratore.

Formazione dipendenti

Obbligatoria per tutti i dipendenti in seguito alle norme introdotte dall'Accordo Stato Regioni. La formazione dovrà essere valida e riconosciuta, con attestato rilasciato da organo abilitato. Questo tipo di attività potrà essere svolta anche internamente dal datore di lavoro o dal RSPP.

Se l'attività occupa meno di 5 addetti, **il titolare** o chi nominato RSPP, può accentrare gli incarichi di addetto antincendio e/o primo soccorso, ovviamente frequentando i corsi ad avendo i relativi attestati. Se all'interno dell'attività ci fossero più di 5 addetti è obbligatorio provvedere alla nomina dell'addetto antincendio e primo soccorso nella figura di un dipendente o collaboratore. Anche in questo caso chi è nominato dovrà effettuare i relativi corsi.

I corsi devono essere obbligatoriamente certificati e con attestato finale, pertanto potranno essere svolti presso:

- enti in grado di rilasciare questo tipo di documento

LA NOSTRA SOLUZIONE:

Tutti i corsi di formazione per le figure sopra indicate possono essere effettuate presso il nostro studio tecnico. Le nostre soluzioni, semplici ed economiche, le trovate sul nostro sito dedicato alla formazione per tutti i tipi di attività:

www.studiotecnicoareanova.it

Altri obblighi normativi.

DVR, Documento Valutazione dei Rischi

Per tutte le tipologie di attività sopra indicate, vi è anche l'obbligo di redazione del DVR, Documento Valutazione dei Rischi, eseguibile anche con le procedure standardizzate per ditte fino a 10 e 50 dipendenti.

L'obbligo principale è costituito dall'elaborazione del "documento sulla valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate", contenente l'analisi dei rischi cui è soggetto il lavoratore, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, il programma delle misure da adottare per migliorare il livello di sicurezza e salute.

Il DVR, documento valutazione dei Rischi con le procedure standardizzate possono farlo tutte le ditte con le seguenti esclusioni:

Ditte FINO A 10 DIPENDENTI che NON possono fare il DVR con le procedure standardizzate:

centrali termoelettriche

impianti ed installazioni nucleari

aziende che lavorano esplosivi, polveri e munizioni

aziende industriali a rischio rilevante, come indicato dall'art 2 del dlgs 334 del 1999 (scaricabile più sotto)

Ditte FINO A 50 DIPENDENTI che NON possono fare il DVR con le procedure standardizzate:

tutte le aziende sopra indicate più le aziende in cui si espongono i lavoratori ad atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, rischi chimici o biologici, connessi all'esposizione all'amianto

Il documento di valutazione dei rischi

Il D. Lgs 81/2008 stabilisce che, dopo la propria valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve elaborare un documento di valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate e il documento deve essere custodito presso l'azienda o l'unità produttiva.

La valutazione e la documentazione devono essere rielaborate in occasione di modifiche del processo produttivo significative, di cambio sede o attività, ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Per le nuove attività il documento di valutazione dei rischi deve essere redatto entro 90 giorni dall'inizio dell'attività

NOTE OPERATIVE

In pratica, per ottemperare a quanto previsto dalle norme attualmente in vigore, bisogna fare:

- Documento di valutazione dei rischi, con le nuove procedure standardizzate. Oppure dotarsi di un documento completo effettuato da tecnico abilitato
- Procedura lavoratrici madri se all'interno dell'azienda c'è personale femminile in stato interessante o con figli minori di 3 anni
- Procedura stress da lavoro correlato: obbligo di valutazione a decorrere dal 1 agosto 2010
- Nomine delle seguenti figure: RSPP, addetto antincendio, addetto primo soccorso. È previsto che queste figure possano anche essere ricoperte dal datore di lavoro, ma per l'addetto antincendio e primo soccorso solo nel caso di attività con meno di 5 addetti. In pratica, in un'attività con meno di 5 addetti può essere tutto concentrato nella figura del titolare, mentre se fossero 5 o più addetti bisognerà provvedere alla nomina dell'addetto antincendio e primo soccorso di un dipendente o collaboratore. In qualsiasi caso chi è nominato dovrà effettuare i relativi corsi.
- Nomina RSL, questa figura (Responsabile Sicurezza dei Lavoratori) deve essere un lavoratore e/o dipendente eletto dagli altri lavoratori, e che dovrà fare il relativo corso; si può ovviare a questo non procedendo alla nomina, perché è **prevista la rinuncia da parte dei dipendenti del RLS, in questo modo bisognerà appoggiarsi ad istituzione esterna** (comunicazione del responsabile territoriale a cura dell'Inail). In pratica l'Inail provvederà a segnalare la mancata elezione e comunicare all'azienda la possibilità di nominare un responsabile esterno, che potrà essere dell'ente bilaterale o di altri organi abilitati a fornire questo tipo di servizio. Il costo di questo può variare, indicativamente è di circa 7 euro/mese (la norma prevede max 2 ore lavorative/dipendente di addebito).
- Formazione ed informazione del personale, resa obbligatoria con attestato riconosciuto dalle norme introdotte dall'Accordo Stato Regioni. Questo tipo di attività potrà essere svolta anche internamente dal datore di lavoro o dal RSPP

I corsi sotto indicati sono soggetti a rinnovi periodici, con le relative scadenze:

- Corso di Primo Soccorso, rinnovo ogni 3 anni
- Corso Antincendio, rinnovo ogni 3 anni
- Corso RSPP Datore di Lavoro ogni 5 anni
- Corso RLS, ogni anno

Per tutto quanto sopra indicato siamo in grado di offrire soluzioni semplici e su misura, visibili tutte sul nostro sito di riferimento:

www.studiotecnicoareanovait

ALTRE INDICAZIONI UTILI:

Obblighi del datore di lavoro

Gli obblighi di carattere generale a carico del datore di lavoro sono:

- mantenere sgombre le vie di circolazione ed uscite di emergenza;
- assicurare la regolare manutenzione dei luoghi di lavoro, impianti, dispositivi;
- eliminare i difetti di questi ultimi;
- effettuare una pulizia regolare per garantire le condizioni igieniche;
- effettuare la manutenzione ed il controllo degli impianti e dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o alla riduzione dei pericoli. Inoltre:
 - mettere a disposizione attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, ovvero adatte a tali scopi e idonee ai fini della sicurezza e della salute;
 - adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro;
 - attuare le misure tecniche ed organizzative necessarie per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte;
 - accertare che i sistemi di comando siano sicuri tenendo conto dei guasti dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili, in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.

All'atto della scelta di tali attrezzature, il datore di lavoro deve prendere in considerazione:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presenti negli ambienti di lavoro;
- i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.

Successivamente alla scelta, nella fase di gestione della sicurezza dei macchinari, il datore di lavoro ha l'obbligo di prendere le misure necessarie affinché le attrezzature siano:

- installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
- utilizzate correttamente;
- oggetto di idonea manutenzione;
- disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori o per le altre persone.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS -

Altra figura introdotta dal D.Lgs 81/08 è quella del RLS. Il decreto indica numero e modalità di elezione o designazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il RLS è eletto o designato in tutte le aziende od unità produttive. Nelle aziende fino a 15 dipendenti sono previste: l'elezione diretta da parte dei lavoratori e l'individuazione per più aziende nell'ambito territoriale o di comparto. Le attribuzioni del RLS possono essere unificate in tre gruppi di diritti:

- diritti di consultazione;
- diritti di informazione e formazione;
- diritti di iniziativa, tutele e mezzi.

Il nome del RLS dovrà essere comunicato all'INAIL come da circolare INAIL 11/2009 del 12 marzo 2009.

Questa comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 marzo e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre. L'RLS nominato dovrà seguire corso di formazione, anche on line, di 32 ore. Questo è soggetto a aggiornamento annuale, di 4 ore per le ditte con meno di 50 dipendenti e di 8 ore per le ditte con più di 50 dipendenti.

La comunicazione all'INAIL deve essere fatta esclusivamente per via telematica, secondo le modalità comunicate dall'INAIL stessa; eventuali precedenti comunicazioni effettuate con altri mezzi (fax, mail, raccomandata, ecc) NON SONO CONSIDERATE VALIDE,

È prevista la rinuncia da parte dei dipendenti del RLS, in questo modo bisognerà appoggiarsi ad istituzione esterna (comunicazione del responsabile territoriale)

Obblighi dei lavoratori

- Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- In particolare i lavoratori: a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Prevenzione incendi.

Il certificato di prevenzione incendi è obbligatorio nei seguenti casi:

- Locali di qualsiasi genere adibiti ad esposizione, vendita al minuto o all'ingrosso, **consuperficie lorda superiore ai 400 mq**, comprensiva delle superfici di servizio e deposito
- Locali di qualsiasi genere adibiti a deposito merci e materiali di qualsiasi genere con superficie lorda superiore ai 800 mq
- Officine di riparazione veicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli
- Superficie produttiva o di officina superiore ai 1.000 mq
- Superficie di deposito superiore ai 800 mq
- **Superficie di uffici o attività commerciali superiore ai 400 mq.**

Il certificato di prevenzione incendi si richiede al Comando Vigili del Fuoco competente per territorio.

Cartelli e segnali

La segnaletica all'interno del luogo di lavoro è obbligatoria, rivolgetevi ad un fornitore locale per un sopralluogo onde verificare le effettive necessità.

NOTA BENE

Le indicazioni sopra esposte NON costituiscono un parere tecnico, legale o professionale; possono pertanto essere soggette a variazioni, errori od omissioni.